

BGer 2C_1047/2014 vom 17. August 2015

Bundesgericht, 2015-08-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1047_2014

FR: TF 2C_1047/2014 du 17 août 2015

IT: TF 2C_1047/2014 del 17 agosto 2015

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

E. 2.1

La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta, ciò che è ammissibile dal momento che la nozione di proventi straordinari è identica per le due categorie di imposte (sentenza 2C_387/2009 del 17 dicembre 2009 consid. 1 e rinvii, segnatamente causa 2A.439/2002 del 16 settembre 2003 consid. 1.2.1 in: RF 59/2004 p. 135, ove viene precisato che si tratta di una materia armonizzata); in tali circostanze, i ricorrenti potevano anche loro formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.).

Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta, il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_1047/2014) e per l'imposta federale diretta (2C_1048/2014), che si giustifica ora - siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici - di congiungere (art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 PC [RS 732]; vedasi anche sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).

E. 2.2

Nel merito la causa si riferisce all'esazione di un'imposta annua intera su proventi straordinari ai fini dell'imposta cantonale e dell'imposta federale diretta 2002, cioè una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF e per la quale è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari del giudizio contestato con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF, 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e 73 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

E. 2.3

Ciò non è invece il caso della replica trasmessa dai ricorrenti in data 5 marzo 2015 ove, elencate diverse critiche da loro sollevate in sede cantonale che non sarebbero state trattate

dalla Corte ticinese, adducono la violazione di disposti di diritto tributario nonché di vari diritti costituzionali (diritto di essere sentito; principio della buona fede; diritto ad una tassazione equa; vietata reformatio in peius; arbitrio). Infatti, secondo la costante giurisprudenza, un completamento del ricorso nell'ambito della replica è ammissibile solo nella misura in cui ne abbiano dato adito le osservazioni di una controparte (DTF 135 I 19 consid. 2.2 pag. 21 e rinvii; 125 I 71 consid. 1d/aa pag. 77; 122 I 70 consid. 1c pag. 74 in alto; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 45 ad art. 102). Questa condizione non è chiaramente adempiuta in concreto. Oltre al fatto che le osservazioni delle autorità cantonali e di quella federale si esprimono sulla questione dell'inammissibilità del gravame dei ricorrenti, tutte le censure sollevate nella replica sono volte a criticare un mancato esame da parte della Camera di diritto tributario di vari argomenti fatti valere in sede cantonale: esse potevano pertanto senz'altro essere sollevate dai ricorrenti prima della scadenza del termine di ricorso. Senza poi tralasciare che se venisse riconosciuta la possibilità in queste condizioni di completare la motivazione del gravame, di fatto si prolungherebbe in maniera inammissibile il termine di ricorso fissato perentoriamente dalla legge. L'allegato in questione è pertanto irricevibile e questa Corte non deve quindi esprimersi al riguardo.

E. 2.4

Infine, pur inammissibile risulta la richiesta dei ricorrenti di richiamare atti che non concernono la presente fattispecie (vedasi pag. 7 dell'impugnativa).

E. 3.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

E. 3.2

L'impugnativa dei ricorrenti, confusa, prolissa e di difficile lettura nel suo complesso, non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. L'allegato ricorsuale non contiene infatti precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In primo luogo si constata che, dopo una lunghissima esposizione dei fatti alquanto intricata, i ricorrenti, come ben osservato dalla Camera di diritto tributario nelle proprie osservazioni, ripropongono in gran parte i motivi e le considerazioni da loro già sollevati in sede cantonale sia in prima che in seconda istanza, ciò che è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). Ciò è ad esempio il caso ove criticano il fatto che l'autorità di tassazione ha basato l'imposizione querelata sulla contabilità della Fondazione, allorché quest'ultima era stata giudicata "nulla ab initio", senza tuttavia nulla addurre riguardo all'argomentazione sviluppata sulla questione dai giudici cantonali i quali,

ad esempio, dopo avere precisato che il reddito straordinario era stato ricostruito dal fisco considerando la complessa evoluzione delle relative registrazioni nei conti della Fondazione, hanno ritenuto che non si potevano ignorare gli stessi perché, se non si tenesse conto del valore iniziale del credito litigioso ma si considerasse soltanto i movimenti monetari, il reddito in discussione ammonterebbe allora a ben due milioni (sentenza impugnata pag. 12 seg. consid. 2.6). L'impugnativa si rivela ugualmente inammissibile in relazione a tutte le ampie parti nelle quali essi si esprimono come davanti ad un'autorità d'appello. Nella misura in cui contestano pure la decisione di prima istanza (vedasi ricorso pag. 10), ciò è anche parimenti inammissibile, visto l'effetto devolutivo totale della procedura ricorsuale cantonale (DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104). In seguito, i ricorrenti non spiegano in che cosa e perché l'ampia e dettagliata argomentazione della Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale pag. 10 a 14, consid. 2 e 3) disattenderebbe il diritto determinante. Infine essi richiamano dei disposti di diritto tributario federale e cantonale (segnatamente gli art. 321 LT/TI e 69 LAID) nonché alcuni diritti costituzionali (il divieto dell'arbitrio di cui all' art. 9 Cost. e il diritto di essere sentito garantito dall' art. 29 Cost.), senza tuttavia che le rispettive censure rispettino le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'intera motivazione dell'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

E. 3.3

Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 4

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.